



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 30/2024/C

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8516/C del registro di Segreteria, proposto da XXX rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto del ricorso dagli avv.ti Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'andrea e Rossella De Paola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Potenza alla via Anzio, n. 20;

contro l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

avente ad oggetto il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico senza il blocco della rivalutazione e senza la riduzione imposti dall'art.1, commi 260 e 261 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, e alla restituzione delle somme indebitamente non erogate.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

udita, nella pubblica udienza dell'8 aprile 2024, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, la dott.ssa Rosanna ARENELLA per il MEF; nessuno è

presente per il ricorrente e per l'INPS;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 25/7/2019 il sig. XXX adiva questa Corte dei conti esponendo quanto segue.

Il ricorrente, dopo aver prestato servizio in qualità di magistrato ordinario per 48 anni, veniva collocato in quiescenza dal 31/12/2015 per limiti di età, ricevendo il trattamento pensionistico ordinario diretto di anzianità liquidato con il c.d. sistema misto. Sul medesimo, essendo di entità pari ad € 185.200,00 lordi annui, veniva operata tanto la riduzione imposta dall'art. 1, comma 261 della L. n. 145/2018, quanto il "blocco" previsto dal precedente comma 260.

Ritenendo che le predette disposizioni di legge, riduttive del trattamento pensionistico dovuto, fossero incostituzionali, si rappresentava siffatta doglianza nella diffida all'INPS del 17/5/2019, rimasta priva di riscontro.

Il ricorrente, pertanto, dopo aver svolto puntuali considerazioni sull'impianto normativo in materia pensionistica, e aver richiamato conferente giurisprudenza del Giudice delle leggi favorevole alle proprie ragioni, chiedeva che, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268 della L. n. 145/2018, venisse giudizialmente accertato il proprio diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico spettante senza il blocco della rivalutazione di cui all'art.1, commi 260 della L. n. 145/2018 e senza la riduzione imposta dal comma 261 dello stesso articolo, contestualmente accertando e dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dall'INPS, annullando o dichiarando nullo, invalido e/o inefficace, *in parte qua*,

il cedolino pensionistico del mese di giugno 2019, oltreché quelli futuri recanti le medesime illegittime e contestate riduzioni, e condannando l'INPS alla restituzione delle somme indebitamente non erogate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge.

L'INPS, costituito con memoria del 19/12/2019, eccepiva la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente, evidenziava la correttezza del proprio operato, ribadendo come il trattamento pensionistico goduto dal ricorrente fosse legittimamente assoggettato alle norme richiamate e, pertanto, insisteva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.

Con nota dell'8/1/2020, il MEF chiedeva, in via preliminare, l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva in quanto del tutto estraneo alla pretesa azionata, insistendo nel merito per il rigetto del ricorso.

Nelle note d'udienza depositate per il ricorrente in data 14/9/2020 si rappresentava che analoga questione di legittimità costituzionale risultava essere già stata sollevata dalla Sezione Giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia con ordinanza n. 6 del 2019, conseguentemente chiedendo, fino a definizione del predetto giudizio, la sospensione del presente procedimento.

Con sentenza-ordinanza n. 28/2020/C del 15/9/2020, questa Sezione, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal MEF, sospendeva il giudizio, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1, commi 260-268, della legge n. 145 del 2018, sollevate con la predetta ordinanza n. 6/2019, assegnando alle parti, ai fini della prosecuzione del giudizio, venuta meno la causa di sospensione, il

termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta decisione della Corte Costituzionale.

La conseguente sentenza n. 234 del 22 ottobre 2020 veniva depositata il 9 novembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11 novembre 2020.

Veniva, pertanto, fissata l'odierna udienza di discussione, senza che le parti in causa avessero provveduto, entro il termine stabilito, a riassumere il giudizio.

Con note d'udienza del 27/2/2024 dei difensori del ricorrente, nell'evidenziare che «... con la sent. n. 234 del 2020 intervenuta medio tempore, la Corte costituzionale, disattese le altre censure, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della l. n. 145 del 2018 nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati “per la durata di cinque anni”, anziché “per la durata di tre anni”» e che «... al ricorrente non deriverebbe un'utilità concreta dall'accertamento della non debenza del contributo di solidarietà relativamente al biennio per cui l'art. 1, comma 261, della l. n. 145 del 2018 già dichiarato illegittimo...», si rappresentava come, anche a doverosi fini di economia processuale, si fosse ritenuto «...di lasciar estinguere per inerzia il presente giudizio, con le conseguenze previste dall'art. 111 cod. giust. cont.».».

In sede di odierna udienza dibattimentale la dr.ssa Rosanna Arenella, per il MEF, faceva presente che con sentenza-ordinanza n. 28/2020/C del 15/9/2020 era stata disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero.

Considerato in

DIRITTO

Il processo non è stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi assegnato con sentenza-ordinanza n. 28/2020/C del 15/9/2020, decorrente dall'11 novembre

2020, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 234/2020 della Corte costituzionale, e conseguentemente se ne deve dichiarare l'estinzione.

Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza dell'8 aprile 2024.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria in data 8 aprile 2024.

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO